

*Art. 11* - I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio.

A tal fine, presso ciascun asilo-nido è costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri.

Le modalità di composizione e di elezione, nonché la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento comunale o consortile. Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione, funge da segretario il responsabile della direzione dell'asilo-nido.